



Comune di **Sala Bolognese**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 21.12.2016

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 05.01.2017 al 20.01.2017

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Art. 1 Finalità

Il Comune di Sala Bolognese, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere delle persone residenti, istituisce e disciplina il servizio di trasporto sociale. Il servizio intende contribuire a soddisfare esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento ai residenti anziani, adulti e minori disabili o in situazione temporanea di disagio, o con gravi difficoltà di deambulazione (ma in grado di essere trasportati senza l'ausilio di personale medico e/infermieristico) al fine di facilitare:

- l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali e riabilitative pubbliche e private;
- la frequenza scolastica e formativa a minori e giovani disabili o in condizione di disagio psico/sociale segnalati dai Servizi socio/sanitari distrettuali;
- il raggiungimento di strutture, centri diurni per anziani, centri socio riabilitativi diurni per disabili, laboratori protetti del Distretto;
- l'accesso ai luoghi di lavoro e/o di tirocinio formativo di persone disabili situati nei Comuni dell'Unione Terred'Acqua e nei comuni limitrofi

Tale servizio favorisce il singolo o il nucleo familiare, impossibilitati a soddisfare tale bisogno autonomamente, attraverso l'impiego di risorse presenti sul territorio, in particolare coinvolgendo e valorizzando l'associazionismo.

Il Comune garantisce il servizio di trasporto sociale nei limiti delle risorse economiche, umane e di mezzi disponibili all'effettuazione del trasporto medesimo.

Art. 2 Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di trasporto sociale consente, a favore dei destinatari indicati all'art. 3 e tramite apposita domanda, l'attivazione di un mezzo di trasporto idoneo alle proprie difficoltà, necessario per poter accedere ai servizi (sia pubblici che privati) socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi alle istituzioni scolastiche e formative e, solo per i disabili, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 1, ai luoghi di lavoro e/o di tirocinio formativo.

Il servizio comprende il prelievo dell'utente presso la propria abitazione, il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione stessa, l'accompagnamento al luogo di destinazione.

E' esclusa la movimentazione della persona accompagnata per il superamento di scale o barriere architettoniche. E' escluso l'accompagnamento della persona accompagnata all'interno dei singoli uffici o ambulatori di destinazione. Gli utenti che necessitano di supporto per orientarsi all'interno dei singoli uffici o ambulatori, o per colloquiare con il personale sanitario delle strutture, dovranno avere un proprio accompagnatore al seguito, che potrà avvalersi del mezzo di trasporto del servizio.

Il servizio può essere richiesto con modalità:

- **continuativa**: è tale se effettuato giornalmente o più volte nell'arco della settimana, a cadenza periodica programmabile e di lungo periodo (terapie), a favore delle persone indicate all'art. 3, presso i luoghi specificati al precedente articolo;
- **saltuaria**: è tale nel caso sia occasionale, [] presso strutture socio-sanitarie per visite mediche e per esami clinici.

La conduzione degli automezzi per l'espletamento del servizio di trasporto è affidata a persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la guida di automezzi.

Nel trasporto sociale non rientrano:

- il trasporto di ammalati gravi e infermi costretti a letto, per i quali occorrono ausili per la mobilitazione e mezzi di trasporto specifici. In questi casi è necessario avvalersi dei servizi di autoambulanza;
- la prenotazione di prestazioni sanitarie e il ritiro di referti;
- il trasporto di persone non iscritte al servizio, se non quelle individuate dall'utente per prestargli la necessaria assistenza.

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari del servizio di trasporto sociale le persone residenti di seguito indicate:

A) minori o adulti portatori di disabilità permanente o, anche temporanea, che impedisce la mobilità autonoma (compreso l'utilizzo dei mezzi pubblici di linea) verso i servizi socio-assistenziali, sanitari, i luoghi di lavoro o di tirocinio formativo, le istituzioni scolastiche e di formazione ed in particolare:

- persone disabili sole
- persone disabili con un solo familiare referente
- persone disabili con solo familiari anziani e/o non automuniti
- persone disabili con familiari impossibilitati al trasporto, causa lavoro o invalidità, o perché devono sottoporsi a terapie prolungate.
- persone disabili impossibilitate a salire in auto

B) cittadini residenti, o temporaneamente ospitati da familiari residenti, con età superiore a 65 anni in condizioni di non autosufficienza, che impediscono la mobilità autonoma (compreso l'utilizzo dei mezzi pubblici di linea) verso i servizi socio-assistenziali, sanitari, riabilitativi ed in particolare:

- persone anziane sole
- coppia di persone anziane sole
- persone anziane con un solo familiare seguito dai servizi socio sanitari del distretto
- persone anziane con solo familiari anziani e/o non automuniti
- persone anziane con familiari impossibilitati all'accompagnamento causa lavoro o invalidità o perché devono sottoporsi a terapie prolungate
- persone che frequentano centri diurni socio ricreativi del comune.
- persone anziane impossibilitate a salire in auto

C) persone che devono sottoporsi a terapie salvavita e/o prolungate per gravi patologie quali, a titolo esemplificativo, dialisi, trattamenti antitumorali, ecc.

D) minori e giovani disabili in condizione di disagio psico-sociale, seguiti e/o segnalati dai servizi socio-sanitari territoriali, per i quali viene predisposto uno specifico progetto individualizzato, per consentirne la frequenza scolastica e formativa.

Art. 4 Ambiti territoriali del servizio

Il trasporto sociale è un servizio utile a garantire la mobilità sul territorio dell'Azienda USL di Bologna e sul territorio limitrofo di Modena e Ferrara.

In caso di assoluta e comprovata necessità per esigenze sanitarie, valutati da competenti servizi socio-sanitari, potranno essere autorizzati a trasporti anche in ambiti diversi da quelli sopra indicati, nei limiti delle risorse umane e dei mezzi a disposizione.

Eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio a pagamento saranno a carico degli utenti.

Art. 5 Accesso al servizio

Il cittadino per accedere al servizio dovrà presentare apposita domanda presso gli sportelli comunali preposti, o presso altri sportelli individuati dall'ente. L'ufficio competente, previo accertamento sulla verifica dei requisiti, autorizzerà l'utente ad avvalersi del servizio, dandone comunicazione allo stesso ed al soggetto organizzatore del trasporto. Le autorizzazioni rilasciate hanno di norma durata annuale.

Le persone autorizzate a servirsi del servizio di trasporto sociale dovranno far prevenire le singole richieste all'ufficio competente con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva.

La programmazione, l'organizzazione del servizio, la concreta modalità del trasporto ed il mezzo più idoneo da utilizzare, vengono decisi dal gestore del servizio, con l'obiettivo di soddisfare il maggior numero di domande.

Il servizio viene erogato di norma dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.

L'ufficio competente potrà concordare con il gestore periodi di chiusura temporanea del servizio di trasporto sociale, che saranno comunicati agli utenti di volta in volta.

I cittadini e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente all'ufficio competente ogni variazione che si rendesse necessaria per eventuali imprevisti sopravvenuti.

I cittadini utenti e i loro familiari sono inoltre tenuti a fornire tutte le informazioni (luogo, orario ecc..) necessarie all'organizzazione tecnica del servizio, che saranno riservate agli atti d'ufficio e soggetti ai vincoli di segretezza a tutela dei cittadini, secondo quanto previsto dal decreto 196/2003.

Art. 6 Verifica requisiti di ammissione

Il servizio competente, ai sensi di legge, dovrà procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai richiedenti e qualora appuri che sono venute a mancare le condizioni per le quali il servizio è stato concesso, lo stesso viene immediatamente revocato con motivato provvedimento del responsabile del servizio competente e, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà alle procedure di legge.

Art. 7 Contribuzione economica

Gli utenti che usufruiscono del servizio sono tenuti a concorrerne al costo mediante il pagamento di una quota di partecipazione. Le quote sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Le quote vengono calcolate tenendo conto dei chilometri percorsi.

Alle persone alle quali viene riconosciuto rimborso dall'Az. USL per il trasporto, in ragione della particolare patologia, viene richiesto esclusivamente il pagamento della quota riconosciuta dall'Azienda USL.

Possono fruire di esenzioni o riduzioni del pagamento della tariffa i richiedenti che presentano situazioni di disagio socioeconomico, per le quali sia attivato un adeguato progetto di intervento predisposto o validato dall'assistente sociale.

La Giunta Comunale ha la facoltà di definire riduzioni e esenzioni per particolari categorie di utenti.

Art. 8 Norme di comportamento degli addetti al trasporto

Le persone addette al trasporto devono rispettare le disposizioni del presente regolamento e garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

Le eventuali contravvenzioni conseguenza di comportamenti contrari al codice della strada vanno addebitate direttamente ai volontari conducenti.

Art. 9 Modalità di gestione del servizio e assicurazione

L'Amministrazione comunale gestirà il suddetto servizio avvalendosi prioritariamente di organizzazioni di volontariato iscritte all'albo regionale e/o di altri soggetti del terzo settore, come anche dei singoli volontari civici iscritti nel registro dei volontariato civico comunale.

Art. 10 Sospensione del servizio

Il servizio competente dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del servizio di trasporto sociale nei seguenti casi:

- reiterata inosservanza delle disposizioni stabilite nel presente regolamento;
- reiterate morosità nel pagamento della quota di contribuzione da parte dell'utente;
- sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

Inoltre il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore, come la temporanea indisponibilità di mezzi, le condizioni di intransitabilità delle strade quando non offrono sufficienti garanzie di sicurezza e la mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi.

Art. 11 Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato l'art. 16 del vigente Regolamento comunale dei Servizi Sociali avente ad oggetto: "SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE", approvato con deliberazione Consiliare n. 19 del 15.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma regolamentare e/o provvedimenti comunali incompatibili nonché non espressamente indicati.